

Tutti i cittadini che nel 2007 hanno effettuato il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici) hanno ricevuto da tutte le società di Equitalia i bollettini per il pagamento dell'Ici per il 2008. Il processo è stato avviato a marzo 2008 per rispettare gli obblighi normativi, in tempo per la prima scadenza di pagamento del 16 giugno. **Non tutti, però, sono tenuti al pagamento.**

Il decreto legge 27 maggio 2008 n.93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, prevede, all'articolo 1, **l'abolizione dell'Ici sull'abitazione principale.**

In base al decreto, **l'imposta non dovrà essere versata né per la casa dove il contribuente dimora abitualmente, né per i fabbricati considerati come pertinenze** (per esempio, garage, cantine e box) dai regolamenti locali anche se sono iscritte distintamente nel catasto, **né, infine, per gli altri immobili che il comune ha assimilato all'abitazione principale.**

In particolare, per **abitazione principale** si intende quella **adibita a dimora abituale** dal contribuente. A questo proposito, opera la presunzione legale che fa coincidere l'abitazione principale con la residenza anagrafica, ma è possibile dimostrare il contrario.

Inoltre, sono **esclusi** dal pagamento:

- la ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato. Il coniuge non assegnatario non deve possedere l'abitazione principale nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale;
- i fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica.

Il decreto, inoltre, consente ai comuni di includere nell'esenzione anche altri casi, come per esempio i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale e/o i fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari dopo un ricovero permanente e a condizione che la casa di residenza risulti non locata.

**L'Ici si continua a pagare**, invece, sulle abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A1 (**abitazioni di tipo signorile**), A8 (abitazioni in **ville**) e A9 (**castelli e palazzi di pregio**), oltretutto, sulle **case che non costituiscono abitazione principale.**

Per i contribuenti che sono esentati ma hanno **già versato** l'imposta (per esempio per chi ha utilizzato il modello 730) è prevista la possibilità di richiedere il **rimborso** dell'intero importo al Comune **entro 5 anni** dalla data del pagamento.

#### **L'ICI NON SI DEVE PAGARE PER:**

- la casa dove il contribuente dimora abitualmente (normalmente c'è una presunzione legale che fa coincidere la prima casa con la residenza anagrafica, salvo prova contraria);
- le ex case coniugali assegnate ai coniugi separati o divorziati (il coniuge assegnatario non deve possedere l'abitazione principale nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale);
- le pertinenze considerate tali dal regolamento locale (per esempio, garage, box e cantine);
- i fabbricati delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp);
- gli altri immobili che il comune ha assimilato all'abitazione principale (per esempio i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale e/o i fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la casa di residenza risulti non locata).

#### **L'ICI SI DEVE PAGARE PER:**

- le prime case che rientrano nelle categorie catastali:
  - o A1 (abitazioni di tipo signorile)
  - o A8 (abitazioni in ville)
  - o A9 (castelli e palazzi di pregio);
- le case che non costituiscono abitazione principale.